

beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1980 e mediante riduzione dello stesso capitolo 1535 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — BIASINI —
ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1981, n. 75.

Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla predisposizione di alloggi per il gran numero di conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nel contempo realizzando le condizioni per un rapido assorbimento di mano d'opera locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 marzo 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto — nei comuni nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto — di unità immobiliari, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella

legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Art. 3.

Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

Il commissario, accertata la conformità al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nulla-osta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, è altresì trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Art. 4.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente art. 2 e fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alla entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5.

La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, non si applicano ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dei professori associati e dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per la acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente nonché quelle prescritte all'art. 32, primo comma, punti 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi tre giorni la commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed all'approvazione delle liste.

Le operazioni di cui all'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.

Art. 8.

I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Nei casi in cui, per la indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonché al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

In tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

Art. 9.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato art. 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori indicati nel primo e secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata, rispettivamente, dal sindaco del comune in cui si trovano dalla quale risulti la loro temporanea dimora nel comune stesso, ovvero dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso.

L'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 10.

Nei comuni indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai predetti, a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 hanno vigore limitatamente all'anno 1981.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA —
LA MALFA — NICOLAZZI
— BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1981, n. 76.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Salerno alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del risorgimento della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Trieste del 22 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia moderna dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno del 31 luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna della Università di Trieste;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia del risorgimento dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Fulvio Salimbeni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di magistero dell'Università di Trieste;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del risorgimento della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, è attribuito unitamente al titolare dott. Fulvio Salimbeni alla cattedra di storia moderna della facoltà di magistero dell'Università di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 gennaio 1981, n. 77.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Ternetz Paola Clara, come risulta dalla pubblicazione della disposizione testamentaria di cui all'atto in data 6 novembre 1975, n. 82341 di repertorio, n. 19156 di fascicolo, a rogito dott. Pietro Cassina, notaio in Milano, registrato a Milano il 19 novembre 1975 al n. A/4-10727, serie M, consistente in titoli obbligazionari del complessivo valore di L. 3.000.000.

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1981
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 215

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Marche di lire 3 miliardi, per il 1980, per le finalità di cui all'art. 3 della legge n. 261/1976.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da varie calamità naturali;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3 miliardi per il 1980, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 116

(1575)